Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 giugno 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rizzi Ruggiero di Matteo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1952, n. 1737, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Rizzi Ruggiero di Matteo, per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1737, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1737.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 288. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1737, intestati alla ditta Rizzi Ruggiero di Matteo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10122)									
Tavoletta	392	5	—	Seminativo	II	24	93	86	9.726,07

Il sopradescritto terreno confina a:
Nord: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.528.778,20 (lire duemilionicinquecentoventottomilasettecentosettantotto e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2576)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Chianura Giovanni fu Giovanni, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 19 novembre 1952, n. 2287, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Chianura Giovanni fu Giovanni, per i terreni ricadenti in agro del comune di Nardò (provincia di Lecce);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2287, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2287.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 275. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2287, intestati alla ditta Chianura Giovanni fu Giovanni, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3346)									
Chiodi	3	2	—	Pascolo cespuglioso	II	55	78	53	5.578,53
Id.	3	3	—	Seminativo	III	34	45	10	9.990,79
				Totali		90	23	63	15.569,32

I terreni sopra descritti confinano a:

Nord: con proprietà della Soc. Elettr. Bon. e Irrig. (S.E.B.I.);
Est: con proprietà S.E.B.I. e con proprietà Di Gregorio Giovanni;
Ovest: con proprietà della stessa Ditta.

La indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.930.964,35 (lire quattromilioninovecentotrentamilanovecentosessantaquattro e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2565)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagna Michele di Nicola, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1952, n. 2568, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Spagna Michele di Nicola, per i terreni ricadenti in agro del comune di Irsina (provincia di Matera);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo: con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione:

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2568, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2568.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 277. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2568, intestati alla ditta Spagna Michele di Nicola, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n. 2036*)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Calderaro	77	5	—	Seminativo	II	6	89	89	2.207,65
Id.	77	24	p.	Id.	II	4	88	09	1.561,89
Id.	77	2	p.	Id.	III	7	88	54	1.971,34
				Totali		19	66	52	5.740,88

I sopradescritti terreni confinano a:

Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud: col comune di Tricarico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.655.864,20 (unmilioneseicentocinquantacinquemilaottocentosessantaquattro e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 delle legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2577)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1952, n. 2607, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, per i terreni ricadenti in agro del comune di Melfi (provincia di Potenza);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2607, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2607.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 273. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2607, intestati alla ditta Gambone Giuseppe Costantino fu Lorenzo, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7322)					
Cugni	28	5	—	Seminativo	III	3	73	41	709,48
Id.	28	10	—	Pascolo cespugliato	III	3	21	60	321,60
Id.	28	6	—	Id.	II	8	75	80	1.007,17
Id.	28	8	—	Pascolo	III	0	91	52	86,94
Id.	28	11	—	Seminativo	III	3	77	59	717,42
				Totali . . .		20	39	92	2.842,61

I sopradescritti terreni confinano a:
Nord, sud ed *est*: con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di 857.303,10 (lire ottocentocinquantasettemilatrecentotre e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2568)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1955.

Conferma alla Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand della precedente autorizzazione a gestire Magazzini generali in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti il decreto Ministeriale 30 dicembre 1927, che autorizza la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma alla gestione in Parma di Magazzini generali fiduciari per merci varie, nazionali e nazionalizzate e il decreto Ministeriale 23 dicembre 1946, che autorizza i predetti Magazzini al ricevimento anche di merci estere;

Vista la delibera n. 48 adottata il 2 maggio 1955 dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma per il rinnovo del contratto di cessione in affitto dei Magazzini generali fiduciari su citati;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato e prorogato a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1964, il decreto Ministeriale 20 marzo 1950, citato nelle premesse, che autorizza la Società nazionale trasporti Fratelli Gondrand a gestire i Magazzini generali fiduciari di Parma, appartenenti a quella Camera di commercio, industria e agricoltura.

Con successivo provvedimento verrà fissata la forma e l'ammontare della cauzione dovuta dalla Società predetta a termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 1510 del 22 dicembre 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1955.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie per la costruzione della centrale telefonica in Canelli.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con i decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 1° aprile 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e finanze da una parte e la Società Telefonica Piemontese (poi S.T.I.P.E.L.) dall'altra, per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con regio decreto del 23 aprile 1925, n. 505;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda del 26 marzo 1955 presentata dalla S.T.I.P.E.L., intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità per la costruzione di una centrale telefonica in Canelli, nonchè il piano di massima e la relazione tecnica facenti parte integrante del presente decreto;

Considerato che l'esigenza di ampliare ed automatizzare la rete di Canelli, anche in considerazione del crescente sviluppo del traffico telefonico, rendono necessaria, indifferibile ed urgente la costruzione della centrale di cui trattasi;

Che per tale costruzione l'unico terreno di congrua superficie ed a distanza tecnicamente ammissibile dal baricentro è proprio quello, in conformità al progetto predisposto dalla S.T.I.P.E.L., intestato al sig. Bellotti Giovanni fu Giacomo, sito in via Umberto I e descritto in appresso;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la costruzione della centrale telefonica di Canelli per cui è prevista, da parte della Società Telefonica Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), l'espropriazione del terreno intestato al sig. Bellotti Giovanni fu Giacomo, indicato alla partita catastale n. 227 del comune di Canelli, sito in via Umberto I ed individuato in mappa foglio XV, allegato *B*, con i seguenti mappali:

intero mappale 520, bosco ceduo di 1ª di are 3, centiare 20, reddito dominicale di L. 7,36 e agrario di L. 0,53;

parte del mappale 521, seminativo di 1ª di are 24, centiare 30, reddito dominicale di L. 176,17 e agrario di L. 63,18.

Detto complesso è confinante: a nord, con il mappale 519 di proprietà Cantono Giovanni, Neuburg Fratelli fu Albino Angelo, con i mappali 517 518 di proprietà Aliberti Dante di Giuseppe, con il mappale 516 di proprietà Macchetta Giuseppe fu Domenico, con il mappale 515 di proprietà Avigo Filippo fu Angelo e Rossi Maria fu Sante, con il mappale 514 di proprietà Echampe Amabile fu Francesco e moglie Bocchino, con il mappale 594 di proprietà Musso Albino di Giovanni Battista; ad est, con il corso Umberto I; a sud, con i mappali 522 523 di proprietà Bellotti Giovanni fu Giacomo, con il mappale 524 di proprietà Faccio Giovanni fu Luigi, proprietario, Giribaldi Caterina ved. Faccio, usufruttuaria; ad ovest, con la via del Molinetto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori inerenti alla centrale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le espropriazioni e le opere dovranno incominciarsi entro il termine di giorni 60 e compiersi nel termine di mesi 24 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1955

Il Ministro: CASSIANI

(3195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 489 del 4 giugno 1955. Prezzo di conferimento del grano nazionale di produzione 1955

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 489 del 4 giugno 1955, ha adottato la seguente decisione.

Prezzi di conferimento del grano nazionale di produzione 1955

I prezzi da corrispondere ai conferenti all'ammasso per contingente del grano di raccolto 1955 vengono confermati nella misura stabilita dal provvedimento prezzi n. 326 del 30 giugno 1952 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1952), con la modifica apportata con il provvedimento prezzi n. 445 del 29 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 13 novembre 1954).

(3196)

Provvedimento n. 490 del 4 giugno 1955. Revisione delle tariffe dell'acquedotto di Venezia della Compagnia generale delle acque.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 490 del 4 giugno 1955 ha adottato la seguente decisione.

Tariffe dell'acquedotto di Venezia della Compagnia generale delle acque

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento 353 del 18 febbraio 1953, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 10 giugno 1955 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, la Compagnia generale delle acque di Venezia è autorizzata ad applicare il sovraprezzo del 4400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre la maggiorazione massima del 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore e diritti accessori.

(3197)

Provvedimento n. 491 del 4 giugno 1955. Sovraprezzi per la energia impiegata nella produzione di vapore con caldaie elettriche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 491 del 4 giugno 1955, ha adottato la seguente decisione.

Sovraprezzi per la energia impiegata nella produzione di vapore con caldaie elettriche

Facendo richiamo a quanto consentito con il provvedimento n. 420 del 18 maggio 1954, a decorrere dal 16 giugno e fino al 30 settembre 1955, è ripristinata la esenzione dal pagamento del sovraprezzo termico per l'energia utilizzata nei processi industriali elettrotermici stagionali per la produzione di vapore mediante caldaie elettriche di almeno 100 kW. di potenza.

E' altresì consentita, per le suddette forniture e per lo stesso periodo di tempo, l'applicazione del sovraprezzo ridotto di L. 0,25 per kWh previsto dal provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 per le forniture occasionali di energia elettrica.

Le imprese, che effettuano forniture di energia elettrica per i processi di cui sopra, sono tenute a farne denuncia alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche entro dieci giorni dall'inizio di ciascuna fornitura.

La denuncia deve contenere: l'indicazione della ragione sociale dell'utente; l'ubicazione dello stabilimento a cui l'energia viene fornita; la potenza installata nelle caldaie elettriche alimentate; i limiti di potenza entro i quali è prevista la fornitura; il prezzo unitario, la data di inizio e la presumibile durata della fornitura stessa.

La denuncia deve essere completata con una dichiarazione dell'utente che attesti che l'energia di cui alla denuncia viene effettivamente impiegata per la produzione di vapore mediante caldaie elettriche.

In caso di sospensione o di cessazione della fornitura, la impresa fornitrice deve darne comunicazione alla Cassa conguaglio non oltre dieci giorni dalla data di sospensione o cessazione.

L'eventuale ripresa della fornitura stessa, sempre nel periodo di tempo sopra stabilito, deve essere denunciata nel termine prescritto di dieci giorni e con le modalità di cui sopra.

Al termine di ciascuna fornitura, l'impresa fornitrice, nel darne comunicazione alla Cassa conguaglio, dovrà fornire i dati concernenti i vari periodi di fornitura e le relative potenze messe a disposizione, nonchè l'energia assorbita dall'utente.

(3198)

Provvedimento n. 492 del 4 giugno 1955. Ammissione al rimborso onere termico: Società generale elettrica della Sicilia e Società elettrica dell'Elba.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 492 del 4 giugno 1955, ha adottato la seguente decisione.

AMMISSIONE A RIMBORSO ONERE TERMICO

1. In relazione alle domande presentate dalle aziende interessate a norma dei provvedimenti n. 186 del 30 luglio 1949 e n. 290 del 10 luglio 1951, vengono consentiti i seguenti rimborsi a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche:

A) *Società generale elettrica della Sicilia.*

Il rimborso dell'onere termico da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in favore della Società generale elettrica della Sicilia, per la produzione termoelettrica effettuata nel 1954 e 1955 nelle centrali di Palermo, Catania, Porto Empedocle, Messina, Sciacca, Agrigento, Piazza Armerina, Trapani, Gela e Agira, verrà effettuato come appresso:

nella misura di L. 3 (tre) per ogni kWh prodotto termicamente nel 1954 e sino al massimo di 200 milioni di kWh;

nella misura di L. 1,50 per ogni kWh prodotto termicamente nel 1955 e sino al massimo di 200 milioni di kWh.

I quantitativi suindicati vengono rilevati dai contatori collocati all'uscita dell'energia dalle macchine.

B) *Società elettrica dell'Elba.*

Il rimborso dell'onere termico da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche in favore della Società elettrica dell'Elba, per la produzione termoelettrica effettuata nel 1954 nelle centrali di Portoferraio (ex Ilva) di Portoferraio (ex Comune) e di Porto Azzurro, e destinata agli utenti, verrà effettuato nella misura dell'85 % di quanto risulterebbe a carico della Cassa conguaglio con l'applicazione del provvedimento n. 290 del 10 luglio 1951 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 14 luglio 1951).

C) Restano immutate, nei riguardi della Società generale elettrica della Sicilia e della Società elettrica dell'Elba, le disposizioni concernenti i contributi in favore dell'energia prodotta da nuovi impianti, di cui al cap. VIII dei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 e successivi.

2. - A parziale modifica del provvedimento n. 186 del 30 luglio 1949, vengono escluse dal beneficio del rimborso dell'onere termico, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, le seguenti aziende elettriche, a decorrere dal 1° gennaio 1956:

a) Società generale elettrica della Sicilia, Palermo;
b) Società elettrica sarda, Cagliari;
c) Azienda comunale elettricità ed acque, Roma;
d) Società romana di elettricità, Roma;
e) Ente autonomo Volturno, Napoli;
f) Società elettrica delle Calabrie, Catanzaro;
g) Società meridionale di elettricità, Napoli;
h) Società Selt Valdarno, Firenze.

(3199)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 493 del 4 giugno 1955. Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 493 del 4 giugno 1955, ha adottato la seguente decisione.

Esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sovraprezzi sull'energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (cap. VIII, comma *d*), n. 354 del 23 febbraio 1953 (cap. VIII, paragrafo 6) e n. 368 del 21 maggio 1953 (cap. VIII), il Comitato interministeriale dei prezzi ha deciso:

A) di confermare l'applicazione dell'intero pagamento dei sovraprezzi sulle forniture eseguite dalle seguenti imprese elettriche nei confronti delle ditte utenti a fianco indicate, in aggiunta a quelle elencate nei provvedimenti n. 405 del 9 febbraio, n. 415 del 29 marzo, n. 427 del 31 maggio, n. 444 del 29 ottobre 1954, n. 470 del 27 gennaio e n. 476 del 15 marzo 1955:

1) *Ditta Ing. Odoardo Zecca, Pescara*:
Società Accomandita Laterizi Adriatica (A.L.A.) di Pescara;

2) *Società elettrica marsalese, Marsala* (Trapani):
Società Sicilvetro di Marsala;
Ditta Carlo Pellegrino di Marsala;
Ditta P. Mirabella e Figli di Marsala;
Ditta Diego Rallo e Figli di Marsala;
Ditta Industria del freddo di Marsala;
Società Alberto Ingrassia di Marsala;
Ditta Giuseppe Licari e Figlio di Marsala;
Azienda agricola Bini di Marsala;

B) di concedere l'esenzione totale dal pagamento del sovraprezzo di cui al cap. VIII del citato provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, ai seguenti utenti, con la decorrenza stabilita nel cap. VIII del provvedimento 354 del 23 febbraio 1953:

Società oleifici calabresi Gioia Tauro (Reggio Calabria), utente della ditta Impianto elettrico Baronessa Musco di Gioia Tauro;

Società Ferrobeton - Cantiere Pontile Gioia Tauro, utente della ditta Impianto elettrico Baronessa Musco di Gioia Tauro;

Società raffineria Bruzia Gioia Tauro, utente della ditta Impianto elettrico Baronessa Musco di Gioia Tauro;

Ditta Paolo Zoccali Gioia Tauro, utente della ditta Impianto elettrico Baronessa Musco di Gioia Tauro;

Ditta Fratelli Avella Molino e pastificio in Termini Imerese (Palermo), utente della Società industriale Russo & C. di Termini Imerese (Palermo);

C) di fissare in L. 0,65 al kWh la misura del sovraprezzo che sarà applicato dalla Società idroelettrica Alto Friuli alla Società mineraria del Predil Udine, con la decorrenza stabilita nel cap. VIII del provvedimento 354 del 23 febbraio 1953;

D) *Modalità e termine di presentazione delle domande di esenzione*. — A chiarimento e ad integrazione delle norme contenute nel comma *d*) del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e nel paragrafo 6) cap. VIII del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, si dispone che le domande di esenzione totale o parziale dal pagamento del sovraprezzo presentate dagli utenti alle aziende elettriche fornitrici, dovranno da queste ultime essere trasmesse con lettera raccomandata al Comitato interministeriale dei prezzi ed alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse, ferma restando l'osservanza delle particolari norme stabilite nel paragrafo 6) del cap. VIII del citato provvedimento n. 354.

Le domande dell'esenzione di cui trattasi, che si trovino tuttora in istruttoria presso le aziende elettriche, dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata al Comitato interministeriale ed alla Cassa conguaglio entro il 31 luglio 1955.

(3209)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 13 giugno 1955:

Trafficante Pellegrino, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca;

Parducci Lelio, notaio residente nel comune di Capannori, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca;

Bonadè Paolo, notaio residente nel comune di Borgo Val Tidone, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza;

Astrua Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Pianello Val Tidone, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza;

Molinari Vittorio, notaio residente nel comune di Gropparello, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza;

Iacopini Adriano, notaio residente nel comune di Castelvecchio Subequo, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Vietri Dario, notaio residente nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Poviglio, distretto notarile di Reggio Emilia;

Rusconi Fausto, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Pesaro;

Tropea Francesco, notaio residente nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Castel d'Ario, distretto notarile di Mantova;

Montarolo Fernando, notaio residente nel comune di Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Balzola, stesso distretto;

Giuffrida Giuseppe, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Favara, stesso distretto;

Camilleri Vincenzo, notaio residente nel comune di Aragona, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Raffadali, stesso distretto;

Gervasi Salvatore, notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa;

Pedrotti Fernando, notaio residente nel comune di Ostuni, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Primiero, distretto notarile di Trento;

Burruano Giuseppe, notaio residente nel comune di Ucria, distretto notarile di Patti, è trasferito nel comune di Mistretta, stesso distretto;

Sisto Vincenzo, notaio residente nel comune di San Giovanni a Piro, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Maiori, stesso distretto;

Salomi Antonio, notaio residente nel comune di Nardò, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Calimera, stesso distretto;

De Miccolis-Angelini Giuseppe, notaio residente nel comune di Castellana, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Turi, stesso distretto;

Pecchioli Leonardo, notaio residente nel comune di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni;

Gazzone Aldo, notaio residente nel comune di Dego, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Novi Ligure, distretto notarile di Alessandria;

Manfredini Roberto, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Furitano Luigi, notaio residente nel comune di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Partinico, distretto notarile di Palermo;

Zordan Nicodemo, notaio residente nel comune di Badia Calavena, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di San Giovanni Ilarione, stesso distretto;

Bocelli Giovanni, notaio residente nel comune di Corniglio, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Neviano degli Arduini, stesso distretto;

Fornari Giuseppe, notaio residente nel comune di Noceto, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma;

Iacoli Cesare, notaio residente nel comune di Pavullo nel Frignano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Vignola, stesso distretto;

Ricciotti Giustiniano, notaio residente nel comune di Paglieta, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Casalbordino, stesso distretto;

Colangelo Vittorio, notaio residente nel comune di Palmoli, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Cupello, stesso distretto;

Caggianelli Ersilio, notaio residente nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Modugno, stesso distretto;

Ponte Ercole, notaio residente nel comune di Assoro, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Riposto, distretto notarile di Catania.

(3181)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	633,90	145,80
» Firenze	624,90	633,50	145,80
» Genova	624,88	634 —	145,80
» Milano	624,89	633,90	145,80
» Napoli	624,80	634,20	145,70
» Palermo	624,92	633,95	145,80
» Roma	624,89	633,90	145,805
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,93	—	145,70
» Venezia	624,89	633,50	145,80

Media dei titoli del 16 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,025
Id. 3,50 % 1902	60,65
Id. 5 % 1935	95,15
Redimibile 3,50 % 1934	82,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	93 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,85
Id. 5 % 1936	94,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	86 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	» 633,90
1 franco svizzero	» 145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a sedici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo all'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 1955 col foglio n. 7733/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani e godere dei diritti politici;

b) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

c) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

d) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale, oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un liceo scientifico, oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un istituto nautico, oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), licenza di un istituto nautico o licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, non hanno superato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato;

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che ab-

biano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia e per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo organico o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità con paternità e maternità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il novantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

d) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e il gruppo di appartenenza, nonchè il grado ricoperto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza, agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti, giusta il disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 4) che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 7.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dallo art. 5 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di 15 giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Al fine di decidere in merito alle domande d'ammissione al concorso l'Amministrazione provvederà all'accertamento del possesso del requisito della buona condotta morale e civile da parte dei candidati.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli approvvigionamenti del Ministero della difesa-Aeronautica oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente;

due professori di istituto tecnico industriale o di scuola professionale di 3° grado, membri;

un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, di grado non inferiore al nono.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Allorchè si presenteranno per sostenere gli esami, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della identità personale, di un idoneo documento di riconoscimento.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale;

2) matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946;

3) disegno: schizzo quotato dal vero oppure trasporto in scala di schizzo meccanico.

Prova orale:

1) matematica: sul programma della prova scritta;

2) fisica: sul programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

3) chimica: sul programma dell'istituto tecnico industriale, indirizzo meccanici elettricisti (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

4) elementi di statistica.

Prova pratica:

consisterà nel dare pratico indirizzo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto, sia nell'una che nell'altra, la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto conseguito nella prova orale e di quello ottenuto nella prova pratica.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno la prova orale e quella pratica potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento da parte degli interessati, al recapito di cui al precedente art. 5, della comunicazione relativa al superamento della prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio e legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle eventuali contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

La graduatoria di cui al comma primo sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a mesi tre, da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato.

5. Copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

6. Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da L. 200 debitamente legalizzata.

7. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 100, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato.

8. Certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno, invece, produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Il certificato medico presentato dagli interessati dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e dovrà essere vidimato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e dovrà essere autenticato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

9. Copia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalla Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

Art. 16.

Per le firme del sindaco di Roma, del cancelliere del Tribunale e del segretario della Procura del tribunale di Roma, del segretario comunale di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 15 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato deve essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 15 e aventi la qualifica di dipendenti statali di ruolo organico o speciale transitorio, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 18.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 15, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 19.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 20.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito nel precedente art. 15, avranno presentato i documenti prescritti saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 21.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11° di gruppo *B*, ai sensi del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I nuovi assunti provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 22.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 23.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1955
Registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 209

(3159)

Concorso per esami a dodici posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo all'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 1955 col foglio n. 7734/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani e godere dei diritti politici;

b) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

c) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

d) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale, oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un liceo scientifico, oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un istituto nautico, oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), licenza di istituto nautico, oppure di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, non hanno superato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia e per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo organico o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità con paternità e maternità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il novantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

d) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e il gruppo di appartenenza, nonchè il grado ricoperto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza, agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti, giusta il disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 4) che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 7.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 5 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Al fine di decidere in merito alle domande d'ammissione al concorso l'Amministrazione provvederà all'accertamento del possesso del requisito della buona condotta morale e civile da parte dei candidati.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

il direttore generale delle Costruzioni e degli approvvigionamenti del Ministero della difesa-Aeronautica oppure un ufficiale dell'Arma aeronautica di grado non inferiore al 6°, presidente;

due professori di istituto tecnico industriale o di scuola professionale di 3° grado, membri;

un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, membro;

un funzionario amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Allorchè si presenteranno per sostenere gli esami, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della identità personale, di un idoneo documento di riconoscimento.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) Italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) Matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi: regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 dell'8 ottobre 1946);

3) Disegno: sul programma dell'istituto tecnico industriale ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati)

Prova orale:

Matematica: sul programma della prova scritta;

Fisica: sul programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati);

Elementi di statistica.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento da parte degli interessati, al recapito di cui al precedente art. 5 della comunicazione relativa al superamento della prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio e legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle eventuali contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

La graduatoria di cui al comma primo sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a mesi tre, da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a mesi tre, da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato.

5. Copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni *foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli* ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

6. Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da L. 200 debitamente legalizzata.

7. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 100, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato.

8. Certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno, invece, produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Il certificato medico presentato dagli interessati dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e dovrà essere vidimato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e dovrà essere autenticato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

9. Copia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalla Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

Art. 16.

Per le firme del sindaco di Roma, del cancelliere del tribunale e del segretario della Procura del tribunale di Roma, del segretario comunale di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 15 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato deve essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 15 e aventi la qualifica di dipendenti statali di ruolo organico o speciale transitorio, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 18.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 15, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 19.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 20.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito nel precedente art. 15, avranno presentato i documenti prescritti, saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 21.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposta dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11° di gruppo *B*, ai sensi del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I nuovi assunti provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 22.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 23.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1955
Registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 208

(3160)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 5037 in data 10 aprile 1953, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.3/9970 del 31 agosto 1954;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Paone Raffaele . . . punti 61,768 su 100
2. Dello Ioio Tristano . . . » 60,602 »
3. Davino Stanislao . . . » 57,168 »
4. Iannucci Mario . . . » 56,181 »
5. Delle Femmine Pietro . . . » 55,340 »
6. De China Teodoro . . . » 54,021 »
7. Izzo Emilio . . . » 52,880 »
8. Bisazza Vincenzo . . . » 52,606 »
9. Pezzella Raffaele . . . » 51,500 »
10. Melone Fernando . . . » 51,469 »
11. Di Palma Antonio . . . » 51,295 »
12. D'Auria Ludovico . . . » 50,996 »
13. Colesanti Aldo . . . » 50,368 »
14. Giudice e Cosimo . . . » 49,963 »
15. Giunti Pasquale . . . » 49,911 »
16. Di Lillo Giovanni . . . » 49,875 »
17. Visceglie Biagio . . . » 49,658 »
18. Rocino Italo . . . » 49,332 »
19. Rosati Fulvio . . . » 49,281 »
20. Iovieno Alfonso . . . » 49,254 »
21. Laudisio Nicola . . . » 49,003 »
22. Trione Eustacchio . . . » 49,000 »
23. Amato Renato . . . » 48,389 »
24. Villani Salvatore . . . » 48,336 »
25. Cafiero Mariano . . . » 48,221 »
26. Fedele Gaetano . . . » 48,204 »
27. Lombardi Bartolomeo . . . » 48,174 »
28. Izzi Renato . . . » 47,950 »
29. Gnarra Nicola . . . » 47,663 »
30. Parente Giovanni . . . » 47,656 »
31. Del Giudice Salvatore . . . » 47,462 »
32. Di Costanzo Luigi . . . » 47,218 »
33. Ravaioli Guido . . . » 46,769 »
34. Darretta Angelo . . . » 46,500 »
35. Mancuso Carmine . . . » 46,412 »
36. Lombardi Giuseppe . . . » 46,403 »
37. Binosi Ulisse . . . » 46,162 »
38. Monti Temistocle . . . » 46,114 »
39. Roco Mario . . . » 46,056 »
40. D'Elia Giacomo . . . » 46,005 »

41. Verre Gaetano	punti	45,998	su 100
42. Urso Costantino	»	45,773	»
43. Monda Mario	»	45,667	»
44. Maggio Vito	»	45,656	»
45. Vingiani Enrico	»	45,284	»
46. Tripaldi Nicola	»	45,212	»
47. D'Antonio Renato	»	44,923	»
48. Monea Francesco	»	44,600	»
49. Del Pizzo Elia	»	44,387	»
50. Negro Domenico	»	44,268	»
51. Santini Alimo	»	43,955	»
52. Rinaldi Giuseppe	»	43,856	»
53. Di Capua Catello	»	43,787	»
54. Latessa Michele	»	43,323	»
55. Miranda Luigi	»	43,250	»
56. Viggiano Augusto	»	42,954	»
57. Ronchi Sabino	»	42,871	»
58. Nunziata Felice	»	42,790	»
59. Agresti Aldo	»	42,500	»
60. Gabriele Edmondo Armando	»	42,406	»
61. Iovane Rezieri	»	42,337	»
62. Palomba Salvatore	»	42,334	»
63. Santarsiero Vito	»	42,218	»
64. Caramia Giovanni	»	42,121	»
65. Mattoni Roberto	»	42,092	»
66. Bove Domenico	»	42,091	»
67. De Bonis Cleto	»	41,796	»
68. Bova Egildo	»	41,703	»
69. Ratto Giuseppe	»	41,478	»
70. Renzo Felice	»	41,367	»
71. Petraglia Giuseppe	»	41,332	»
72. Diamanti Maurizio	»	41,319	»
73. Paladino Ettore	»	41,200	»
74. Ponticiello Filippo	»	41,190	»
75. Rosa Pietro	»	41,088	»
76. Cuomo Pasquale (nato il 3 gennaio 1924)	»	40,750	»
77. Fiordelisi Raffaele (nato il 22 novembre 1925)	»	40,750	»
78. De Francesco Alfonso	»	40,490	»
79. Petteruti Antonio	»	40,250	»
80. Iervoglini Francesco	»	40,187	»
81. Salituri Vincenzo	»	40,156	»
82. Pierri Giuseppe	»	39,918	»
83. Albanese Nicodemo	»	39,893	»
84. Marciano Gaetano	»	39,728	»
85. Ialongo Livio (nato il 22 marzo 1925)	»	39,500	»
86. Quaranta Nicola (nato il 12 gennaio 1927)	»	39,500	»
87. Pelagalli Gaetano (nato il 26 aprile 1928)	»	39,500	»
88. Cimatti Ovilio	»	39,309	»
89. Raucci Antonio	»	39,265	»
90. Dell'Erba Salvatore	»	38,756	»
91. Rappini Ferruccio	»	38,681	»
92. Sangiovanni Andrea	»	38,662	»
93. Falcone Angelandrea	»	38,506	»
94. Bischetti Daniele (orfano di guerra)	»	38,500	»
95. Rago Gabriele (nato il 29 aprile 1925)	»	38,500	»
96. Zimarino Ettore (nato il 23 maggio 1927)	»	38,500	»
97. Stocco Innocenzo	punti	37,978	su 100
98. Melchionda Michele	»	37,912	»
99. Trotta Michele	»	37,881	»
100. Fucci Salvatore	»	37,600	»
101. Del Greco Angelo	»	37,500	»
102. Billotta Vincenzo	»	37,478	»
103. Alvino Angelo	»	37,243	»
104. Cianciotta Giovanni	»	37,153	»
105. Chierchia Ciro	»	37,018	»
106. Sparano Fernando	»	36,500	»
107. Damiano Antonio	»	36,278	»
108. Lucibelli Francesco	»	36,212	»
109. Montemurro Pietro	»	35,500	»
110. Bernando Agostino	»	35,087	»
111. Marino Giuseppe (figlio di invalido di guerra)	»	35 —	»
112. Filoni Raoul (nato il 16 aprile 1926)	»	35 —	»
113. Quadrini Luigi (nato il 23 maggio 1928)	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 25 maggio 1955

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 2511 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1952;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicato:

1) Paone Raffaele: Castellammare di Stabia;
2) Dello Ioio Tristano: Torre del Greco;
3) Davino Stanislao: consorzio Frattamaggiore Frattaminore - Grumo Nevano;
4) Iannucci Mario: consorzio Palma Campania San Gennaro Vesuviano Striano - Carbonara di Nola;
5) Delle Femmine Pietro: Poggiomarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 25 maggio 1955

Il prefetto: DIANA

(3066)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.